

si sufficiente. Osserva poi che la legge prevede che si debbano rivalutare gli ammortamenti, che presso l'Istituto non sono mai stati fatti, a meno che come tale non voglia ritenersi la voce che in bilancio figura sotto il titolo: "Fondo oscillazioni valori: beni mobili e immobili". Rammenta altresì che in base all'art. 20 dello Statuto, premesso che fra i due valori da attribuirsi agli immobili deve scegliersi quello minore fra i prezzi d'acquisto e di mercato, si prevede che la determinazione di quest'ultimo si debba eseguire in base al stima da farsi alla fine di ogni triennio, e che questa norma non è stata ultimamente applicata.

L'art. 24 dello Statuto, infine, prevede una riserva di garanzie per eventuali scarti sfavorevoli del saggio d'investimento del patrimonio. Per tutte queste considerazioni si domanda se dal punto di vista giuridico e formale si possa stare tranquilli. D'altra parte lo stesso art. 1 della legge 11 febbraio 1952 stabilisce che in nessun caso la rivalutazione può superare i valori effettivamente attribuibili ai beni, avuto riguardo alla